

Contributi - Gestione Commercianti - Verbale accertamento da cui emerge chiaramente la volontà dell'INPS di ottenere il pagamento dei contributi – Assenza di indicazione specifica dell'importo dei contributi a percentuale - Efficacia interruttiva della prescrizione – Sussiste.

Processo civile - Giudizio di opposizione all'avviso di addebito - Mancata prova del reddito imponibile da parte dell'INPS eccepita per la prima volta in sede di discussione finale - Necessaria coordinazione tra principio dell'onere prova e principio della domanda - Inammissibilità di domande nuove in corso di giudizio - Inammissibilità dell'eccezione.

Processo civile - Giudizio di opposizione all'avviso di addebito - Decadenza dall'iscrizione a ruolo - Vizio di natura processuale - Deducibilità entro 20 giorni dalla notifica - Tardività del rilievo - Inammissibilità

Corte di Appello di Torino - 09.06.2017 n. 411 - Pres. Girolami - Rel. Baisi - B.M. (Avv. Zorogniotti) - INPS (Avv. ti Cappiello e Borla).

Il verbale di accertamento in cui è chiaramente indicata la volontà dell'Istituto di ottenere il pagamento dei contributi a percentuale maturati nei periodi ivi indicati interrompe la prescrizione anche in mancanza della specificazione dell'importo preciso dei contributi.

L'opposizione ad avviso di addebito costituisce giudizio di cognizione ordinaria nell'ambito del quale l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale è a carico dell'Istituto: tale onere tuttavia va coordinato con il principio della domanda, che costituisce canone fondamentale del processo, e va pertanto riferito esclusivamente ai motivi prospettati nell'atto introduttivo del giudizio nel quale vanno specificati, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Tali elementi delimitano la causa petendi con la conseguenza che ogni censura in corso di giudizio diversa da quelle indicate nell'atto introduttivo va dichiarata inammissibile. Ne discende che l'eccezione riguardante l'assenza di prova, da parte dell'INPS, dei redditi costituenti l'imponibile da assoggettare a contribuzione è inammissibile se formulata per la prima volta in sede di discussione finale in assenza di autorizzazione del giudice.

La decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999 ha natura processuale, non comporta la decadenza dal diritto, ma costituisce vizio formale che va proposto, nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., nel termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto esecutivo.

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Cuneo in data 16.7.2015, B.M. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato il 9.6.2015 con cui, in relazione alla partecipazione personale al lavoro aziendale della società finanziaria "S.F.I.M." S.r.l. di cui era altresì amministratore unico, l'INPS le intimava il pagamento della somma pari a € 13.085,04 a titolo in parte di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale di cui alla Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive per il periodo 2006-2009, in parte di sanzioni relative al ritardato pagamento di contributi fissi inerenti i periodi da luglio a settembre degli anni dal 2007 al 2011. La ricorrente eccepiva:

- che nel precedente verbale di accertamento del 28 novembre 2011 era stata indicata la cifra "0" quale ammontare delle somme dovute a titolo di contribuzione a percentuale e ciò costituiva prova valida fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., o comunque confessione stragiudiziale resa alla parte ex art. 2735 c.c., dell'insussistenza di crediti pregressi a tale titolo;

- che per tali crediti era in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 3 comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995 n. 335, posto che il verbale di accertamento del 28 novembre 2011 non costituiva valido atto interruttivo stante la mancata indicazione dell'ammontare dei contributi;

- che le sanzioni dovevano ridursi alla misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 116 comma 15 lett. a) L. 388/2000;

- che a seguito dell'iscrizione alla Gestione Commercianti avrebbe dovuto altresì ridursi l'aliquota cd. piena prevista per i contributi versati alla Gestione separata, con una differenza a proprio credito di € 4.968,00.

L'INPS si costituiva e, rilevata l'assenza di contestazione in ordine ai presupposti dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione. Nel corso del procedimento l'Inps riduceva l'ammontare delle sanzioni ai sensi dell'art. 116 comma 15 lett. a) L. 388/2000, aderendo al minore importo indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza del 15.12.2015 il Tribunale annullava l'avviso di addebito limitatamente all'importo di € 4.790,28, relativo alle sanzioni, mentre respingeva l'opposizione con riferimento alla restante somma di € 8.294,76 dovuta a titolo di contributi a percentuale, compensando integralmente le spese di giudizio.

Avverso la decisione la ricorrente ha interposto appello e l'Inps ha resistito al gravame.

All'udienza del 4.4.2017 la causa era discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - 1.

Il Tribunale - oltre ad annullare l'avviso di addebito nella parte relativa alle maggiori sanzioni oggetto di sgravio in via amministrativa - ha in primo luogo dato atto della sussistenza pacifica dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e dei conseguenti obblighi contributivi, desunta dal complessivo contegno della B.. A tal fine ha evidenziato che nella domanda di riduzione delle sanzioni del 15.11.2012 l'appellante aveva espressamente affermato di non volere contestare l'obbligo contributivo, in parte adempiuto attraverso il regolare pagamento, per i medesimi periodi, dei contributi fissi; inoltre, in giudizio aveva contestato solo all'udienza di discussione, dunque tardivamente, la mancata distribuzione degli utili ai soci e il conseguente difetto dei presupposti reddituali dell'imposizione contributiva a percentuale.

In merito all'eccezione di prescrizione, il Tribunale affermava che il termine quinquennale, decorrente dalle scadenze dei singoli versamenti, era stato validamente interrotto mediante la notifica del verbale di accertamento del 28.11.2011, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., trattandosi di atto di costituzione in mora per il quale non è necessaria l'indicazione dell'esatto ammontare delle somme dovute.

Quanto all'eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 46/1999, la stessa non poteva considerarsi tardiva, sebbene sollevata da parte ricorrente solo nel corso della discussione orale, in quanto rilevabile d'ufficio. L'eccezione però non era fondata, attesa l'inapplicabilità dell'art. 25 citato per effetto dell'art. 38, comma 12, D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122. In ogni caso, il Tribunale rilevava che l'eventuale decadenza non avrebbe condotto ad una pronuncia di insussistenza del credito, bensì soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.

Infine, il Tribunale negava la possibilità di rideterminare l'aliquota dei contributi versati nella Gestione Separata, poiché, come eccepito dall'Istituto convenuto, la ricorrente era priva di legittimazione attiva poiché i contributi relativi a detta gestione erano versati dall'azienda e non dal socio.

2.

L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha rispettivamente ritenuto provato l'ammontare dei contributi a percentuale indicato nell'avviso di addebito e ha disatteso le eccezioni di prescrizione e decadenza.

2.1

Sotto il primo profilo l'appellante lamenta che il giudice abbia ommesso di esaminare l'eccezione di insussistenza dell'obbligo contributivo, formulata nel ricorso introduttivo, in relazione al contenuto del verbale di accertamento Inps del 28.11.2011, nel quale l'importo dei contributi a percentuale dovuti risultava pari a zero.

Inoltre, l'appellante ripropone l'eccezione concernente l'entità del reddito imponibile, ritenuta tardiva dal Tribunale poiché sollevata solo nel corso della discussione, secondo cui dalle dichiarazioni reddituali prodotte dall'istituto non risulterebbero redditi personali della socia diversi da quelli di amministratore, già assoggettati a contribuzione nella Gestione Separata, e il reddito d'impresa della società S.F.I.M. S.r.l. non poteva esserle imputato pro quota quale imponibile contributivo in quanto non distribuito. Le doglianze non meritano accoglimento.

2.1.1

Occorre innanzitutto evidenziare che nel ricorso introduttivo l'appellante si era limitata a contestare l'ammontare della somma richiesta a titolo di contributi a percentuale esclusivamente con riferimento al contenuto del verbale di accertamento Inps del 28.11.2011. L'ulteriore profilo di contestazione, concernente l'insussistenza di redditi imponibili sulla base delle dichiarazioni fiscali prodotte, è stato formulato per la prima volta nel corso della discussione orale davanti al Tribunale, il quale ne ha dato atto rilevando la tardività della deduzione.

In proposito, è noto che l'opposizione avverso l'avviso di addebito - che, a seguito della riforma del sistema di riscossione di cui all'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, ha sostituito dal 1.1.2011 la cartella esattoriale quale titolo esecutivo - costituisce giudizio di cognizione ordinaria, avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa previdenziale (art. 24 D.Lgs. 46/1999), nell'ambito del quale l'onere della prova dei fatti costitutivi è pacificamente in capo all'istituto previdenziale quale titolare del credito azionato (Cass. 23600/2009, Cass. 23695/2013).

L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere tuttavia coordinato con il principio della domanda, che costituisce canone fondamentale del processo, e va pertanto esclusivamente riferito ai motivi di opposizione prospettati nell'atto introduttivo, nel quale devono essere specificati, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Tali elementi delimitano la *causa petendi*, con la conseguenza che la proposizione in corso di giudizio di una censura diversa da quelle ritualmente prospettate nell'atto introduttivo costituisce domanda nuova, soggetta al regime delle preclusioni processuali. Nell'ambito del rito del lavoro, che disciplina il presente giudizio, la modifica della domanda è consentita, a norma dell'art. 420 c.p.c., solo per gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Ne discende, nella specie, che l'eccezione riguardante l'assenza di prova dei redditi costituenti l'imponibile da assoggettare a contribuzione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di discussione finale in assenza di autorizzazione del giudice, il quale ne ha anzi espressamente rilevato la tardività.

2.1.2

L'esame del primo motivo deve essere pertanto limitato alla questione del rilievo probatorio delle indicazioni riportate nel verbale di accertamento Inps del 28.11.2011, ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo.

Sul punto, è agevole osservare che nel verbale di accertamento è chiaramente enunciata la duplice richiesta alla B. sia di pagare l'importo già individuato di € 14.003,00 a titolo di contributi fissi sia di "determinare e versare la contribuzione dovuta sulla parte di reddito eccedente il minimale di legge". Giova ricordare che ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973 è compito dell'Agenzia delle Entrate provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ai fini della liquidazione di imposte, contributi e premi dovuti. Inoltre l'art. 1, del D.Lgs. 462/97, emanato in attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, allo scopo di unificare i criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e contributive e le relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3, comma 134, lett. b) 1. n. 662/1996), ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento) e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".

In forza del richiamato apparato normativo, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 6134/2017, Cass. 17769/2015), a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998) è demandata all'Agenzia delle Entrate l'attività di controllo e accertamento sui dati denunciati dai contribuenti nonché la formulazione delle richieste di pagamento dei contributi e premi omessi c/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps, cui spetta in caso di mancato pagamento procedere, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle Entrate, alla iscrizione a ruolo o, dal 2011, all'emissione dell'avviso di addebito dei contributi totalmente o parzialmente insoluti.

Nell'ambito di tale sistema, il fatto che nei prospetti a stampa allegati al verbale ispettivo del 28.11.2011, contenenti la griglia dei contributi della gestione Commercianti distinti tra contributi su minimali e contributi a percentuale, nelle righe corrispondenti a questi ultimi fosse indicata la cifra "zero" non può essere dunque interpretato come accertamento della misura di tali contributi in base ai dati delle dichiarazioni fiscali - accertamento precluso agli ispettori - quanto piuttosto la manifestazione grafica dell'impossibilità giuridica di formulare tale quantificazione, rimessa alla determinazione della stessa parte e alla successiva attività di accertamento e liquidazione dell' Agenzia delle Entrate.

2.2

Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del Tribunale in relazione all'efficacia interruttiva della prescrizione del verbale di accertamento del 28.11.2011, eccependo che tale efficacia sarebbe esclusa per la mancata indicazione dell'esatto ammontare del credito.

La censura è destituita di fondamento.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto. (Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015, Rv. 637954 - 01).

Nel verbale di accertamento, pacificamente notificato all'appellante in data 5.12.2011, era chiaramente enunciata la volontà dell'istituto di ottenere il pagamento dei contributi a percentuale maturati nei periodi ivi specificati, attraverso la richiesta di determinare e versare il relativo ammontare. L'atto è pertanto idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale per i contributi a percentuale dovuti in relazione alla totalità del periodo considerato, ossia dal 1.10.2006 al 31.12.2009, tenuto conto che per quanto

concerne il trimestre ottobre-dicembre 2006 il *dies a quo* coincideva con il termine di pagamento delle imposte sui redditi del 2006 ovvero il 18.6.2007.

Ne consegue che al momento della notifica dell'avviso di addebito del 23.5.2015, in data 9.6.2015, il nuovo termine quinquennale, decorrente dal 5.12.2011, non era ancora compiuto e il credito non era estinto per prescrizione.

3.3

Anche la doglianza concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dell'Inps ex art. 25, comma 1, D.Lgs. 46/1999, oggetto dell'ultimo motivo di appello, non merita accoglimento.

In tal senso, rispetto all'infondatezza nel merito affermata dal giudice di primo grado - alla stregua dell'inapplicabilità dell'art. 25 cit., prevista dall'art. 38 D.L. 38/2010 conv. in L. 122/2010, per il triennio 2010-2012, nel quale è pacificamente ricompreso il *dies a quo* del termine di decadenza in questione (vale a dire la notifica dell'accertamento ispettivo del 28.11.2011) - assume rilievo pregiudiziale e assorbente, in via di mero rito, la tardività dell'eccezione di decadenza, eccezione che l'appellante ha sollevato, come evidenziato nella sentenza appellata, solo all'udienza di discussione del 15.12.2015.

In proposito, va richiamato il principio già affermato da questa Corte (C. App. Torino n. 1273/2009), secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, D.Lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al *quomodo* della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all'Inps di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016).

L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 D.Lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale o, per il periodo successivo al 1.1.2011, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (al quale, nell'ambito del nuovo sistema di riscossione, l'art. 30, comma 14, D.L. 38/2010 conv. in L. 122/2010 ha esteso tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti nelle norme vigenti).

Nella specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data 9.6.2015 e l'eccezione di decadenza, formulata dall'appellante solo nel corso dell'udienza del 15.12.2015, ben oltre il termine di venti giorni, è tardiva e va dichiarata inammissibile (cfr. di recente Cass. 15019/2016).

4.

Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto e le spese di lite, attesa la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.

Al rigetto dell'appello consegue *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(*Omissis*)
